



Promemoria sul pagamento di una cauzione

Contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa di piastrelle e mosaici

in vigore per il periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022

Questo promemoria ha puro scopo informativo e non è legalmente vincolante. Nel singolo caso fanno fede esclusivamente le disposizioni di legge e le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarato di obbligatorietà generale.

1. Per quale motivo deve essere depositata una cauzione?

La cauzione funge da garanzia per la copertura delle rivendicazioni della Commissione Paritetica Cantonale nel ramo della posa delle piastrelle, dei mosaici e delle pietre naturali e artificiali (di seguito CPC) di cui al contratto collettivo di lavoro, soprattutto relativamente a pene convenzionali, costi procedurali e di controllo e spese di esecuzione ai sensi dell'art. 12 del contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa di piastrelle e mosaici dichiarato di obbligatorietà generale (di seguito CCL).

2. Su quale base normativa si fonda l'obbligo di cauzione?

Il fondamento dell'obbligo di cauzione è costituito da un lato dal decreto del Consiglio di stato del cantone Ticino sulla dichiarazione di obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa di piastrelle e mosaici del 21 aprile 2020 (di seguito DCS) art. 12 del CCL e dall'altro art. 2 cpv. 2^{ter} della Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (Legge sui lavoratori distaccati).

3. Chi è responsabile dell'espletamento delle cauzioni?

L'Ufficio centrale svizzero per le cauzioni (UCSC), con sede a Pratteln, è preposto all'espletamento e alla gestione delle cauzioni in Svizzera.

4. Chi è soggetto all'obbligo di cauzione?

L'obbligo di cauzione vale dal 1° luglio 2021 per tutte le imprese (datori di lavoro) e/o settori d'impresa, svizzere o estere, che eseguono nell'ambito di competenza territoriale del CCL ai sensi dell'art. 2 DCS nel cantone Ticino lavori di posa in piastrelle, mosaici, pietre naturali e artificiali ed affini (vedi art. 3 lit. A) DCS).

In Svizzera è necessario versare una cauzione una sola volta. L'eventuale importo della cauzione preesistente può essere sommato alla cauzione di cui al CCL in vigore. La dimostrazione dell'effettuato pagamento della cauzione preesistente spetta al datore di lavoro e deve essere effettuata per scritto.

5. Qual'è l'importo della cauzione da depositare?

L'importo della cauzione dipende dal valore complessivo dell'incarico all'anno. Va calcolata, a partire da un valore di incarico complessivo di CHF 1'000.--, come segue:

Valore dell'incarico complessivo (somma dell'incarico)	Importo della cauzione
meno di CHF 1'000.--	Nessun obbligo di cauzione
a partire da CHF 1'000.-- fino a CHF 20'000.--	CHF 10'000.--
più di CHF 20'000.--	CHF 20'000.--

Senza giustificativi sull'importo concreto dell'incarico (copia dell'assegnazione dell'incarico da parte del cliente, offerta controfirmata ecc.) è dovuto sempre l'importo massimo della cauzione. Il mancato pagamento di una cauzione o il pagamento di una cauzione inferiore rispetto all'importo massimo è possibile **qualora i documenti relativi al relativo importo dell'incarico giungano presso l'UCSC**



ZKVS
CSGC
UCSC

Zentrale Kautions-Verwaltungsstelle Schweiz
Centre suisse de gestion des cautions
Ufficio centrale svizzero per le cauzioni

ancora prima del pagamento o prima di aver ricevuto il documento di garanzia (vedi punto 6 che segue), **senza che ne venga fatta esplicita richiesta**. Senza giustificativi, viene inviato un sollecito di pagamento della cauzione massima, che poi può essere corretto solo in base a una richiesta di reclamo formale.

6. Come viene depositata una cauzione?

La cauzione può essere depositata mediante un certificato di garanzia o in contanti (pagamento sul conto).

a) Deposito di una cauzione in contanti in CHF o in EUR

Il pagamento della cauzione in contanti deve essere effettuato sul conto:

Banca: Banca dello Stato del Cantone Ticino
Titolare del conto: Commissione paritetica cantonale nel ramo della posa delle piastrelle
Divisa del conto: CHF
Rubrica del conto: Cauzioni CHF
IBAN: CH9500764198781412002
QR-IBAN: CH2030764198781412002
BIC (SWIFT): BSCTCH22
BC: 00764
Conto postale: 65-433-5

Banca: Banca dello Stato del Cantone Ticino
Titolare del conto: Commissione paritetica cantonale nel ramo della posa delle piastrelle
Divisa del conto: EUR
Rubrica del conto: Cauzioni EURO
IBAN: CH6800764198781412003
QR-IBAN: CH9030764198781412003
BIC (SWIFT): BSCTCH22
BC: 00764
Conto postale: 65-433-5

La cauzione versata sul conto è remunerata sulla base del tasso d'interesse per i conti corrispondenti. L'interesse rimane sul conto e viene versato solo nel momento dell'autorizzazione della cauzione e previa deduzione dei costi amministrativi.

b) Deposito mediante certificato di garanzia

La cauzione può essere versata anche sotto forma di dichiarazione di garanzia irrevocabile di una banca o di un'assicurazione sottoposta all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Ai fini di un'espletamento dell'obbligo di cauzione possibilmente agevole per i clienti dopo la decisione dell'UCSC in via eccezionale sono consentite anche dichiarazioni di garanzia di altre banche, qualora la qualità della garanzia sia equiparabile a quella delle banche svizzere. Per la dichiarazione di garanzia da parte della vostra banca o assicurazione utilizzate il «**modello di testo per la garanzia**» (vedi allegato) o scaricate il testo su: www.zkvs.org.

La dichiarazione di garanzia deve sottostare obbligatoriamente al diritto svizzero e come foro competente vale Bellinzona (sede della CPC).

7. A chi va inviato il certificato di garanzia originale?

Il certificato di garanzia originale va inviato al seguente indirizzo:

Ufficio centrale svizzero per le cauzioni, UCSC
Hardstrasse 1
CH-4133 Pratteln



La ricezione dei certificati di garanzia originali vi sarà confermata per iscritto.

8. Entro quando deve essere depositata la cauzione?

Ai sensi dell'art. 1 par. 1 appendice 1 "Cauzione" CCL la cauzione deve essere depositata **prima dell'inizio dei lavori**.

9. Cosa succede se la cauzione non viene depositata (per tempo)?

Il mancato versamento o il versamento tardivo della cauzione costituiscono una violazione del CCL e vengono sanzionati con una pena convenzionale. Inoltre, l'inosservanza dell'obbligo di cauzione può comportare una sanzione amministrativa e/o un blocco dei servizi.

10. Dove e quando è possibile richiedere il rimborso della cauzione?

La richiesta di rimborso della cauzione deve essere sempre inoltrata per iscritto all'UCSC. I datori di lavoro possono presentare una domanda in questi casi:

- a) il datore di lavoro residente nell'ambito di applicazione del CCL, qualora abbia cessato definitivamente (di fatto e di diritto) la sua attività lavorativa **nel ramo della posa di piastrelle e mosaici**;
- b) l'azienda distaccante operativa nell'ambito di applicazione del CCL non prima di sei mesi dalla conclusione del contratto di appalto.

Le richieste di rimborso ricevute prima del momento di interruzione dell'attività commerciale o prima della scadenza dei 6 mesi dopo il completamento dei lavori in Svizzera non si considerano effettuate e non possono essere elaborate. Tali richieste devono essere ripresentate dopo tale data.

11. Quali sono le condizioni per poter richiedere il rimborso della cauzione?

La cauzione viene rimborsata ai sensi dell'art. 4 par. 3 appendice 1 CCL, qualora **cumulativamente** in relazione ai requisiti di cui al punto 10 summenzionati siano soddisfatti i seguenti presupposti:

- a) le rivendicazioni di cui al contratto di lavoro collettivo, come pene convenzionali, costi di controllo e procedurali, spese di esecuzione siano stati regolarmente pagati;
- b) la CPC non abbia constatato alcuna violazione delle disposizioni del CCL e che tutte le procedure di controllo siano state concluse.